

Roma, 6 settembre 2004

Circolare n. 90/2004

Oggetto: Dogane – Procedure semplificate – Provvedimento Agenzia delle Dogane 3.8.2004 su G.U. n. 200 del 26.8.2004.

Con il provvedimento indicato in oggetto l’Agenzia delle Dogane ha apportato alcuni ritocchi alla disciplina attuativa delle procedure doganali semplificate (D.M. 7 dicembre 2000). Le nuove disposizioni avranno efficacia a decorrere dal 25 ottobre prossimo.

La modificazione di maggior rilievo riguarda l’ipotesi di “reiterazione” delle infrazioni che, com’è noto, determina il diniego e la revoca delle autorizzazioni alle procedure semplificate. Mentre finora il decreto del 2000 prevedeva una definizione puntuale di “*infrazione reiterata*” (compimento di oltre tre violazioni d’importo superiore a 2 mila euro ciascuna nell’arco di un triennio), le nuove disposizioni hanno soppresso quella definizione. La constatazione della reiterazione è stata attribuita alla discrezionalità della dogana sulla base del principio che le violazioni non devono compromettere il rapporto di fiducia con l’autorità doganale, indipendentemente da quante volte siano state ripetute e in che lasso di tempo. Se questo sia un bene o un male non è facile prevederlo perché molto dipenderà dall’applicazione che daranno alla nuova norma i singoli direttori delle dogane. E’ stato inoltre previsto che le autorizzazioni possano essere revocate o sospese quando siano stati rilevati inadempimenti, inosservanze o irregolarità a seguito delle quali sia derivato o possa derivare un non meglio definito “*abuso*”; anche per questi casi, in assenza di ulteriori disposizioni dell’Agenzia delle Dogane, il comportamento dei direttori delle dogane sarà determinante.

Un’altra modifica di rilievo, richiesta da tempo dalla Confetra, riguarda la reintroduzione per i soggetti intermediari della *procedura domiciliata* per le operazioni doganali riguardanti prodotti soggetti ad accisa (prodotti petroliferi, alcolici e tabacchi); tale facoltà, che dal 2000 era stata abolita, può essere esercitata dai soggetti intermediari titolari di depositi fiscali e doganali.

Ulteriori modifiche riguardano la richiesta di autorizzazione alle procedure semplificate particolari per il transito comunitario (nel caso di richiesta contestuale di autorizzazione per il transito interno ed esterno è stata prevista la presentazione di un’unica istanza alla direzione regionale delle dogane competente in base alla sede legale del richiedente) e la richiesta di autorizzazione alla *dichiarazione incompleta* (il termine per il perfezionamento della richiesta, conformemente all’articolo 256 del Regolamento al Codice Doganale Comunitario, potrà essere maggiore degli attuali 30 giorni).

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta *circ.re conf.le n.30/2001*
Allegato uno
D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n. 200 del 26.8.2004 (fonte Guritel)

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 3 agosto 2004

Modifiche al decreto 7 dicembre 2000, recante «Autorizzazioni e modalità delle procedure semplificate».

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Adotta
la seguente determinazione:

Art. 1.

Modifiche all’art. 1 del decreto 7 dicembre 2000

1. Il comma 2 dell’art. 1 del decreto 7 dicembre 2000 e’ sostituito dal seguente:

«2. L’autorizzazione alla procedura di domiciliata di cui all’art. 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n.

2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e' rilasciata, su istanza di parte, al soggetto richiedente dal direttore regionale competente in relazione alla sede legale del richiedente. Le procedure semplificate particolari per il regime di transito comunitario di cui all'art. 76, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, sono rilasciate su istanza di parte:

- per il transito esterno, e/o per la richiesta contestuale di transito esterno ed interno, dal direttore regionale;
- per il solo transito interno, dal direttore della circoscrizione doganale ovvero dal direttore dell'ufficio unico delle dogane ove istituito;

territorialmente competenti in relazione alla sede legale del richiedente, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli da 398 a 408-bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del luglio 1993.».

2. Al comma 3 dell'art. 1 del decreto 7 dicembre 2000, le parole: «direttore compartimentale» sono sostituite dalle seguenti: «direttore regionale».

3. Al comma 4 dell'art. 1 del decreto 7 dicembre 2000, le parole: «direttore generale del Dipartimento delle dogane» sono sostituite dalle seguenti: «direttore dell'Agenzia delle dogane».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 del decreto 7 dicembre 2000

1. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto 7 dicembre 2000 e' sostituito dal seguente:

«2. Oltre che nei casi in cui non ricorrono i requisiti o le condizioni prescritti dalle norme di cui al precedente comma, l'autorizzazione non e' concessa nelle seguenti ipotesi:

a) il dichiarante procede solo saltuariamente ad operazioni di scambio di merci con l'estero;

b) il dichiarante o, per le persone giuridiche il legale rappresentante limitatamente alle ipotesi costituenti reato, ha commesso un'infrazione grave o infrazioni reiterate.

Ai fini del presente provvedimento si intende per:

infrazione grave: l'aver commesso un delitto, per il quale sia intervenuta una condanna definitiva, previsto dalla normativa doganale o fiscale o da ogni altra legge la cui applicazione sia demandata alle dogane o, uno dei delitti non colposi previsti nei titoli II, VII e VIII, capo II, del libro secondo del codice penale oppure, una violazione per la quale sia stata irrogata a titolo definitivo la sanzione amministrativa prevista nell'art. 295-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, anche se la stessa sia stata definita in via agevolata ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

infrazioni reiterate: l'aver commesso piu' violazioni di carattere amministrativo in materia doganale che per loro natura o entita' compromettono il rapporto di fiducia con l'autorita' doganale.».

2. Il comma 3 dell'art. 2 del decreto 7 dicembre 2000 e' sostituito dal seguente:

«3. La procedura autorizzatoria e' sospesa ove, relativamente alle ipotesi di infrazione grave di cui alla lettera b) del comma 2, a carico del dichiarante o, per le persone giuridiche, del legale rappresentante:

sia stato emesso decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 424 del codice di procedura penale e fino al passaggio in giudicato della pronuncia conclusiva del procedimento penale ovvero;

sia stato avviato un procedimento amministrativo di irrogazione della sanzione e fino a che il relativo provvedimento non sia divenuto definitivo o il medesimo soggetto non abbia definito in via agevolata la violazione amministrativa ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 del decreto 7 dicembre 2000

1. Al comma 1, terzo periodo dell'art. 3 del decreto 7 dicembre 2000, dopo le parole: «o a presentare i documenti mancanti entro il termine massimo di trenta giorni» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero entro i termini supplementari previsti dall'art. 256, paragrafo 1, secondo e terzo comma del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993,».

2. Al comma 2 dell'art. 3 del decreto 7 dicembre 2000, le parole «direzione compartimentale delle dogane e II.II» sono sostituite dalle seguenti: «direzione regionale dell'Agenzia delle dogane».

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 del decreto 7 dicembre 2000

1. Il comma 2 dell'art. 4 del decreto 7 dicembre 2000, e' sostituito dal seguente:

«2. L'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, secondo il modello di cui all'allegato C1, puo' riguardare:

tutte le merci facenti parte del ciclo produttivo/commerciale o comunque ad esso attinenti, se rilasciata alle imprese commerciali, industriali ed agricole;

tutte le merci di terzi proprietari, se rilasciata ai soggetti intermediari.

Sono comunque escluse, indipendentemente dal soggetto beneficiario, le seguenti merci: armi e materiali di armamento di cui al decreto ministeriale 28 ottobre 1993; stupefacenti e sostanze psicotrope; prodotti radioattivi; quadri ed oggetti di antiquariato come definiti dall'allegato della direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993 e successive modifiche; gli esemplari (specimens) di cui al regolamento (CE) n. 338/97 e successive modifiche.

I prodotti soggetti ad accise di cui all'art. 27 del decreto-legge

30 agosto 1993, n. 331, convertito con legge 29 ottobre 1993, n. 427, ed agli articoli 21, 32 e 34 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ammessi al beneficio solo qualora il soggetto autorizzato risulti titolare di deposito fiscale, di deposito doganale o di deposito doganale gestito anche in regime di deposito fiscale ovvero risulti tra i soggetti individuati dall'art. 26, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1996, n. 504.»

Art. 5.

Modifiche all'art. 6 del decreto 7 dicembre 2000

1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto 7 dicembre 2000, e' sostituito dal seguente:

«1. Le autorizzazioni di cui all'art. 1 sono revocate con provvedimento motivato ove vengano a cessare i requisiti o le condizioni in base alle quali sono state emesse oppure vengano commesse infrazioni gravi o reiterate come definite dal precedente art. 2, comma 2, o siano stati rilevati inadempimenti, inosservanze o irregolarita' nella gestione delle autorizzazioni a seguito delle quali ne sia derivato abuso.».

2. Il comma 3 dell'art. 6 del decreto 7 dicembre 2000, e' sostituito dal seguente:

«3. L'autorizzazione e' sospesa con provvedimento motivato del direttore regionale su segnalazione dell'autorita' preposta al controllo qualora:

a) relativamente alle ipotesi di infrazione grave di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 2 a carico del dichiarante o, per le persone giuridiche, del legale rappresentante, sia stato emanato decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 424 del codice di procedura penale ovvero sia stato avviato un procedimento amministrativo di irrogazione della sanzione. L'autorizzazione e' sospesa fino al passaggio in giudicato della pronuncia conclusiva del procedimento penale ovvero fino a che il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia divenuto definitivo o il dichiarante medesimo o, per le persone giuridiche, il legale rappresentante non abbia definito in via agevolata la violazione amministrativa ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

b) si rilevino inadempimenti, inosservanze o irregolarita' nella gestione dell'autorizzazione che facciano temere il pericolo di abusi nella gestione dell'autorizzazione. L'autorizzazione e' sospesa per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 6.

Modifiche all'art. 9 del decreto 7 dicembre 2000

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 9 del decreto 7 dicembre 2000, le parole «dalla direzione compartimentale delle dogane e II.II» sono sostituite dalle seguenti: «dalla direzione regionale dell'Agenzia delle dogane».

Art. 7.

Modifiche all'art. 11 del decreto 7 dicembre 2000

1. Al comma 1 dell'art. 11 del decreto 7 dicembre 2000, le parole «La Direzione generale delle dogane e II.II», sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia delle dogane».

Art. 8.

Modifiche all'art. 12 del decreto 7 dicembre 2000

1. Al comma 1 dell'art. 12 del decreto 7 dicembre 2000, le parole: «alla direzione compartimentale delle dogane e delle II.II» sono sostituite dalle seguenti: «alla direzione regionale dell'Agenzia delle dogane».

2. Al comma 2 dell'art. 12 del decreto 7 dicembre 2000, le parole: «alla Direzione generale del Dipartimento delle dogane e II.II» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia delle dogane».

Art. 9.

Disposizioni finali

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento hanno effetto a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2004

Il direttore: Guaiana